



Intesa regionale

Addì, 9 Maggio 2012 in Milano

Tra
Confartigianato,
Cna,
Casartigiani,
Claai
e
Cgil,
Cisl,
Uil
della Lombardia



Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 Settembre 2011 n. 167.



premessò che:

Una strada importante per avvicinare i giovani al mondo del lavoro si conferma l'apprendistato: in Italia gli apprendisti sono 530.368 e, tra i giovani con lavoro dipendente, il 19,5% è occupato con questo tipo di contratto.

In particolare l'artigianato è il settore con la maggiore vocazione all'utilizzo dell'apprendistato: sono 194.495 gli apprendisti occupati nelle aziende artigiane, il 31,6% del totale. E il 12,5% delle assunzioni nelle imprese artigiane avvengono con questo contratto, a fronte del 7,2% delle aziende non artigiane.

E' la Lombardia la regione con il più alto numero di apprendisti: 89.940, seguita dal Veneto con 65.498 apprendisti, dal Lazio (52.190) e dall'Emilia Romagna (51.004).

La riforma dell'apprendistato che è entrata in vigore il 25 ottobre 2011 e la misura della legge di stabilità sulla decontribuzione per gli apprendisti potranno contribuire a rilanciare questo contratto e a ridurre la distanza tra i giovani e il mercato del lavoro. Da un lato, i ragazzi potranno trovare nuove strade per imparare una professione, dall'altro le imprese potranno formare la manodopera qualificata di cui hanno necessità.

Considerato che le Parti:

- Riconoscono nell'apprendistato un fondamentale strumento per la formazione e l'occupazione dei giovani, nonché il canale privilegiato per un loro ingresso qualificato e qualificante nel mercato del lavoro;
- In particolare riconoscono nell'apprendistato di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 167/2011 una valida opportunità per i giovani di raggiungere una qualifica o un diploma professionale;
- Si danno atto che nel comparto artigiano il contratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento privilegiato per la trasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile occupazione;

Visti:

- Il Decreto Legislativo "Testo unico dell'Apprendistato"¹ che ridefinisce la disciplina del contratto di apprendistato abrogando la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- La legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 " Il mercato del lavoro in Lombardia";
- La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia adottato con D.D.U.O. 30/07/2008, n. 8486 e s.m.i.;
- I vigenti CCNL del settore artigiano che disciplinano la materia dell'apprendistato professionalizzante regolamentando anche quello in formazione esclusivamente aziendale;
- Il Protocollo d'Intesa "Per il sostegno dell'occupazione nel sistema produttivo artigiano" sottoscritto in data 6 luglio 2006, tra Regione Lombardia e le Organizzazioni dell'Associazioni dell'Artigianato Lombardo e le Organizzazioni Sindacali sopra richiamate;





- Il Patto per lo Sviluppo sottoscritto il 16 settembre 2009;
- L'accordo sulla bilateralità nell'Artigianato in Lombardia, sottoscritto in data 23 dicembre 2010 dalle Organizzazioni dell'Associazioni dell'Artigianato Lombardo e dalle Organizzazioni Sindacali sopra richiamate;



Dato atto che:

- Il 27 settembre 2010 è stata sottoscritta l'intesa tra Regione Lombardia, Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha consentito l'operatività dell'apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del D.gls. n.276/03.
- L'intesa citata e la prima fase d'attuazione, avviata in data 2 maggio 2011, anticipa i principi ed i criteri della regolamentazione regionale dei profili formativi prevista ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 167 /2011;
- La disciplina del contratto di apprendistato ai sensi del Testo Unico dell'Apprendistato (di seguito anche T.U.), così come implementata e adattata settore per settore dalla contrattazione collettiva in Regione Lombardia risulta immediatamente operativa nelle more dell'adeguamento della vigente regolamentazione regionale in osservanza dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del D.gls. 167/2011;



Considerato che:

- Le Parti riconoscono rilevanza prioritaria al rilancio ed alla diffusione del contratto di apprendistato, quale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro ed al contempo di assolvimento dell'obbligo di istruzione e conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
- Le Parti riconoscono, altresì, l'esigenza di assicurare più elevati standard di qualità dei percorsi formativi ed il corretto utilizzo del contratto.



Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

- Le Parti intendono sostenere il processo di implementazione a livello regionale della nuova disciplina dell'apprendistato, mediante l'avvio

regionale del nuovo sistema di governance definito dal T.U. e finalizzata prioritariamente alla valorizzazione:

- della formazione aziendale;
- del ruolo degli organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali a sostegno della programmazione e della determinazione delle modalità di attuazione della formazione in azienda, nonché per il supporto nella progettazione e per la validazione dei Piani Formativi Individuali (PFI) e per il monitoraggio dei percorsi formativi;
- della stabilizzazione occupazionale mediante l'aumento delle conferme a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato;
- laddove possibile, in considerazione delle specifiche competenze e finalità, del Fondo Artigianato Formazione (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane) anche attraverso il cofinanziamento della Regione Lombardia.

Art.1 Età di assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 2 Durata dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

La durata del contratto di apprendistato è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire.

La durata massima è stabilita comunque in tre anni.

In caso di diploma quadriennale regionale la durata massima è di quattro anni.

Art. 3 Forma e contenuto del contratto

E' necessario stipulare il contratto di apprendistato in forma scritta ed indicare: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo individuale (PFI).





Art. 4 Periodo di prova

Il periodo di prova è pari a 3 mesi.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.



Art. 5 Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

Per i contratti di apprendistato stipulati nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni, la durata del rapporto di apprendistato può essere prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.



Art. 6 Retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.



Progressione della retribuzione:

primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Quarto anno
50%	60%	70%	80%



Art. 7 Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualifica da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.

Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

Il piano formativo, sarà definito entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, sulla base di moduli e formulari predisposti dall'Ente Bilaterale e sottoposti all'approvazione delle Parti Sociali.

Art. 8 Formazione dell'apprendista

La durata e l'articolazione della formazione saranno definite dalla Regione Lombardia, sentite le parti sociali .

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda.

Art. 9 Capacità formativa dell'impresa

Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa è la capacità dell'azienda di erogare, direttamente e/o attraverso una formazione integrata, interventi formativi idonei a produrre gli attesi incrementi di conoscenze professionali, anche per il tramite dell'Ente bilaterale.

Le parti convengono che detta capacità derivi da:

- disponibilità di spazi idonei attrezzati e funzionali alla formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- utilizzo di registri per tracciabilità dell'attività formativa.

Art. 10 Tutor

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28 febbraio 2000 e/o dalle regolamentazioni regionali.

Qualora il tutor non avesse le necessarie competenze, il Fondo Artigianato Formazione, potrà finanziarne la formazione con fondi specifici.





Art. 11 Profili Formativi Apprendistato

I profili formativi dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono definiti dalla regolamentazione regionale. Regione Lombardia, con D.D.G. n. 9798 del 24/10/2011, ha recepito i contenuti dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 che istituisce, ai sensi del c. 1, lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 226/2005, il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale attualmente composto da ventuno figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e ai diplomi professionali di durata quadriennale, e descritte secondo standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali.



Art. 12 Ferie

All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.



Art. 13 Gratifica Natalizia - Tredicesima

In occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa deve corrispondere all'apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.



Art. 14 Trattamento economico per malattia ed infortunio

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.



Art. 15 Decorrenza

La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai rapporti di lavoro instaurati ~~successivamente a questa data.~~

DAL 2/5/2012



Norma transitoria

Agli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dai precedenti contratti.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Rimandi

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione si applicano le vigenti leggi in materia, le norme previste dai rispettivi CCNL e CCRL, nonché la normativa Regionale.

Decorrenza

Le Parti convengono che l'adesione al nuovo apprendistato previsto dalla presente intesa è aperta, anche, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società degli enti partecipati o promossi dalle stesse.

Le parti convengono che le norme indicate saranno cedevoli con le normative definite in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Letto, confermato, sottoscritto.



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *Enrico Fabbro*

C.N.A. LOMBARDIA *Enrico Fabbro*

C.L.A.A.I. LOMBARDIA *Ugo*

CASARTIGIANI LOMBARDIA *Propri*

C.G.I.L. *Giacinto Belli* *Fabio*

C.I.S.L. *Fabio* *Fabio* *Giò*

U.I.L. *Blu*